

Prot. n. 539
Spedito il 9.04.1999

ALL'ON. MINISTRO
S E D E

Parere generale n. 28

OGGETTO: Osservazioni sull'attuazione della legge n. 210/98 e sul DPR n. 390/98.

Adunanza del 9.04.1999

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Visti i bandi per le procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore universitario di ruolo e di ricercatore pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale;
Richiamate le valutazioni espresse nel proprio parere generale n. 17 del 9 settembre 1998 sullo schema di regolamento concernente le modalità di espletamento delle procedure di reclutamento dei professori e dei ricercatori;

ESPRIME AL SIGNOR MINISTRO IL PARERE SEGUENTE:

Il Consiglio Universitario Nazionale sente il dovere di sollecitare l'attenzione del Signor Ministro sulle gravi distorsioni che potrebbero verificarsi nello svolgimento delle procedure e sugli evidenti profili di illegittimità che verrebbero ad inficiarne la validità, ove non si chiarisse che per ogni valutazione comparativa si deve nominare una apposita commissione, rispettando così la *ratio legis* ed il puntuale dettato normativo.

Ad avviso del Consiglio Universitario Nazionale, la nuova disciplina delle procedure valutative non consente che una commissione possa giudicare i candidati a più posti banditi per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa tipologia di procedure di valutazione comparativa, nella stessa sede Universitaria, quantomeno per le seguenti specifiche ragioni:

- perché verrebbe aggirata la disposizione dell'art. 2, lett. i), della legge n. 210/1998 e le corrispondenti norme del regolamento attuativo che stabiliscono il divieto per i professori eletti in una delle commissioni giudicatrici di fare parte di altre commissioni per un periodo di un anno, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa tipologia di valutazione comparativa;
- perché sarebbe stravolto il disposto dell'art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 390/1998, nella parte in cui prevede che ogni candidato possa partecipare complessivamente ad un numero di valutazioni comparative non superiore a cinque nell'arco di un anno.

Il Consiglio Universitario Nazionale tiene a rimarcare che la ratio della nuova disciplina, superando la logica del precedente sistema di reclutamento, è quella di garantire che la commissione sia composta da un numero fisso di membri, necessariamente superiore al numero dei posti o delle idoneità da assegnare. E ciò nella giusta preoccupazione di assicurare l'imparzialità nella valutazione dei candidati ed una rigorosa selezione fondata sul merito e la competenza, evitando il pericolo dell'instaurarsi di allarmanti meccanismi spartitori.

È altrettanto evidente l'effetto di disorientamento degli organi amministrativi e dei possibili candidati tenuti a dichiarare, secondo i bandi, sotto la propria responsabilità penale e sotto pena di esclusione dalle procedure di valutazione, di non avere preso parte a più di cinque valutazioni comparative entro l'anno, nell'incertezza di considerare come unica o plurima la partecipazione a procedure con più posti irrisultantemente affidati alla medesima commissione.

L'illegittima previsione della nomina di una sola commissione per più posti, inoltre, inciderebbe di fatto sui meccanismi elettorali per la nomina delle commissioni.

Per le ragioni innanzi indicate, il Consiglio Universitario Nazionale formula al Signor Ministro l'invito ad adottare tutti i provvedimenti necessari ad assicurare che nelle procedure per la copertura di posti di professore universitario di ruolo e di ricercatore sia nominata una sola commissione per ogni valutazione comparativa, dando corretta attuazione alle disposizioni di cui alla legge n. 210/1998 ed al D.P.R. n. 390/1998.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE